



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 5.5.2009
COM(2009) 216 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione della Comunità nell'ambito dell'Organizzazione per la
conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale**

RELAZIONE

A norma dell'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE, le posizioni da adottare a nome della Comunità nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca quando queste devono prendere decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il loro quadro istituzionale, devono essere decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Tenuto conto di quest'obbligo, e facendo seguito a decisioni analoghe del Consiglio relative alla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo e alla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano, nonché a proposte analoghe della Commissione europea relative ad altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, la Commissione europea propone la presente decisione per determinare la posizione della Comunità nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale. Per motivi di coerenza, la presente proposta segue la stessa impostazione adottata per le altre organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 33 del trattato CE, in combinato disposto con l'articolo 32, stabilisce che fra gli obiettivi della politica comune della pesca vi è quello di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Il regolamento (CE) n. 2371/2002¹ prevede che la Comunità applichi l'approccio precauzionale nell'adottare misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e a ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini. Esso dispone inoltre che la Comunità debba mirare alla progressiva attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e sforzarsi di contribuire a rendere le attività di pesca efficienti nell'ambito di un'industria della pesca e dell'acquacoltura competitiva ed economicamente redditizia, garantendo eque condizioni di vita a chi da essa dipende e tenendo conto degli interessi dei consumatori.
- (2) Con decisione (CE) n. 886/82², la Comunità europea ha approvato la Convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale, che ha istituito l'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (NASCO). La NASCO comprende tre commissioni regionali che possono adottare misure regolamentari relative agli stock di salmone oggetto della Convenzione. Tali misure possono avere carattere vincolante per la Commissione.
- (3) A norma dell'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE, la posizione della Comunità nell'ambito di organismi istituiti da accordi regionali di pesca che devono adottare decisioni che hanno effetti giuridici (ma che non modificano il quadro istituzionale degli accordi in questione) deve essere adottata a maggioranza qualificata con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione,

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

² GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24.

DECIDE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome della Comunità nell'ambito delle commissioni dell'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale quando tali commissioni devono prendere decisioni che hanno effetti giuridici figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La posizione della Commissione definita nell'allegato della presente decisione viene valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale dell'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale del 2014.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Posizione della Comunità nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale

1. PRINCIPI

Nell'ambito della NASCO, la Comunità europea:

- a) agisce conformemente agli obiettivi perseguiti dalla Comunità nel quadro della politica comune della pesca, in particolare tramite l'approccio precauzionale, per consentire lo sfruttamento sostenibile del salmone, per favorire l'attuazione progressiva di un approccio alla gestione della pesca fondato sugli ecosistemi e per ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, nonché tramite la promozione di un settore della pesca comunitario economicamente sostenibile e competitivo, garantendo condizioni di vita eque a chi dipende dalle attività di pesca e tenendo conto degli interessi dei consumatori;
- b) garantisce che le misure della NASCO siano conformi agli obiettivi della Convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale;
- c) provvede affinché le misure della NASCO siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare;
- d) favorisce la coerenza tra le posizioni delle organizzazioni regionali per la gestione della pesca;
- e) cerca una sinergia con le politiche condotte dalla Comunità nell'ambito delle sue relazioni bilaterali con i paesi terzi in materia di pesca e garantisce la coerenza con la sua politica esterna;
- f) garantisce il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità a livello internazionale.

2. ORIENTAMENTI

La Comunità europea si sforza, ove del caso, di sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della NASCO:

- a) misure rigorose di conservazione e gestione che consentano la sostenibilità a lungo termine delle risorse di salmone, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili;
- b) misure che garantiscano la protezione degli habitat vulnerabili e il loro ripristino, al fine di ricostituire gli stock di salmone selvatico in zone in cui non sono attualmente presenti;

- c) elaborazione e introduzione di misure, in associazione con l'industria dell'allevamento del salmone, che riducano la fuga dei salmoni d'allevamento a livelli quanto più possibile prossimi allo zero; riduzione al minimo delle interazioni genetiche e di ogni altra interazione biologica derivante dalle attività di incremento delle popolazioni di salmone, incluse le introduzioni e i trasferimenti; riduzione al minimo dei rischi di trasmissione di malattie e parassiti provenienti dalle attività di acquacoltura agli stock di salmone selvatico; protezione contro i potenziali effetti dei salmonidi transgenici sugli stock di salmone selvatico;
- d) accettazione delle domande di adesione alla NASCO da parte di paesi che praticano una pesca responsabile.